



Cofinanziato
dall'Unione europea



BANDO DI CONCORSO

**PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO, PROVVIDENZE E SERVIZI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
A.A. 2025/2026**

INDICE

<i>ART. 1 Finalità.....</i>	<i>pag. 2</i>
<i>ART. 2 Destinatari e istituzioni Universitarie.....</i>	<i>pag. 2</i>
<i>ART. 3 Concessione e durata benefici.....</i>	<i>pag. 3</i>
<i>ART. 4 Requisiti di merito</i>	<i>pag. 6</i>
<i>ART. 5 Bonus.....</i>	<i>pag. 9</i>
<i>ART. 6 Requisiti di reddito.....</i>	<i>pag. 10</i>
<i>ART. 7 Passaggi di corso -Trasferimenti – Rinunce -Trasferimento domanda.....</i>	<i>pag. 12</i>
<i>ART. 8 Studenti fuori corso- Partecipazione con riserva.....</i>	<i>pag. 14</i>
<i>ART. 9 Condizioni di inammissibilità.....</i>	<i>pag. 15</i>
<i>ART. 10 Cause di revoca.....</i>	<i>pag. 16</i>
<i>ART. 11 Restituzione dei benefici.....</i>	<i>pag. 16</i>
<i>ART. 12 Studenti stranieri e studenti residenti all'estero.....</i>	<i>pag. 17</i>
<i>ART. 13 Studenti indipendenti.....</i>	<i>pag. 20</i>
<i>ART. 14 Condizione studente.....</i>	<i>pag. 21</i>
<i>ART. 15 Dotazione finanziaria - Ripartizione fondi.....</i>	<i>pag. 22</i>
<i>ART. 16 Importi delle borse.....</i>	<i>pag. 23</i>
<i>ART. 17 Modalità di erogazione.....</i>	<i>pag. 24</i>
<i>ART. 18 Servizio ristorazione.....</i>	<i>pag. 25</i>
<i>ART. 19 Mobilità internazionale.....</i>	<i>pag. 26</i>
<i>ART. 20 Formulazione delle graduatorie.....</i>	<i>pag. 27</i>
<i>ART. 21 Approvazione e pubblicazione delle graduatorie.....</i>	<i>pag. 28</i>
<i>ART. 22 Modalità e termini per la presentazione delle domande.....</i>	<i>pag. 29</i>
<i>ART. 23 Controllo sulle autocertificazioni.....</i>	<i>pag. 31</i>
<i>ART. 24 Trattamento dei dati personali.....</i>	<i>pag. 32</i>
<i>ART. 25 Norma finale e di rinvio.....</i>	<i>pag. 32</i>

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE

ART. 1 - FINALITÀ

L'Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Molise (di seguito E.S.U.), in attuazione della L.R. 9 gennaio 1995, n. 1 e s.m.i., ed in conformità a quanto previsto per le parti ancora vigenti del DPCM 21 aprile 2001 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e del Decreto Ministeriale n. 1320 del Ministero dell'Università e della Ricerca del 17.12.2021, bandisce il presente Bando che disciplina le modalità di partecipazione degli studenti al Concorso per l'attribuzione di servizi e provvidenze in favore degli studenti universitari per l'anno accademico 2025/2026.

I benefici sono destinati agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi di cui all'art. 8 del D.Lgs. 68/2012 e sono finanziati, oltre che dai fondi statali e regionali, dalle risorse del PR FESR FSE 2021-2027 Obiettivo specifico ESO 4.8 – Azione: Misure di sostegno, anche di tipo economico e attraverso borse di studio, volte a garantire l'accesso e il diritto allo studio universitario da parte di studenti meritevoli e privi di mezzi che mira a garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando l'accesso all'istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socio economiche e con un costo di opportunità relativamente elevato per gli studi avanzati a fronte di una transizione precoce verso il mercato del lavoro.

Si evidenzia che, nel presente Bando, si intende per:

Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio (ha diritto al rimborso della prima rata della tassa di iscrizione all'Università (tassa regionale);

Idoneo: lo studente che, pur in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per esaurimento dei finanziamenti assegnati (ha comunque diritto al rimborso della prima rata della tassa di iscrizione all'Università - tassa regionale) e alla fruizione del servizio ristorazione.

ART. 2 - DESTINATARI E ISTITUZIONI UNIVERSITARIE

Hanno titolo a partecipare al concorso per l'anno accademico 2025/2026, limitatamente al conseguimento del primo titolo di laurea per ciascun livello di studio, gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti dal presente bando che si

iscrivono **entro i termini previsti dalle singole Università, senza versamento di mora**, presso uno dei seguenti Atenei presenti sul territorio regionale:

- Università degli Studi del Molise (UNIMOL);
- Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso;
- Scuola Superiore per mediatori linguistici del Molise;
- Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” – Campobasso.

ART. 3 - CONCESSIONE E DURATA DEI BENEFICI

Le Borse di Studio sono concesse a tutti gli studenti i quali risultino regolarmente iscritti per l'A.A. 2025/2026 alle Università del Molise ovvero:

- agli iscritti ai corsi di laurea di I livello, per un periodo di sette semestri a partire dall'anno accademico di immatricolazione all'Università ossia l'anno accademico di prima iscrizione universitaria dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, presso qualsiasi Università italiana o estera riconosciuta legalmente dallo Stato italiano;
- agli iscritti ai corsi di laurea di I livello con handicap o disabilità non inferiore al 66%, nove semestri, a partire dall'anno di immatricolazione sopra definito;
- agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre a partire dall'anno di prima iscrizione, ossia 11 semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni e 13 semestri per quelli di durata pari a 6 anni;
- agli studenti in possesso di laurea triennale che si iscrivono ad un corso di laurea Magistrale a ciclo unico sarà consentito di partecipare al concorso a partire dal 4 anno accademico;
- agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con diversa abilità non inferiore al 66%, 13 semestri a partire dall'anno di immatricolazione sopra definito per i corsi di durata pari a 5 anni e 15 semestri a partire dall'anno di immatricolazione sopra definito per durata pari a 6 anni;
- agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale, per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale con handicap o disabilità non inferiore al 66%, sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;

- agli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione che non beneficiano di altre Borse di studio, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.
- agli iscritti che, con provvedimento dell'Ateneo, per effetto degli scorrimenti della graduatoria nazionale disposti dal CINECA per conto del Ministero, si immatricolano al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ad anno accademico già inoltrato ed optano per il regime di impegno a tempo parziale nell'anno accademico in cui si immatricolano o nell'anno accademico successivo (di iscrizione al secondo anno di corso). Per detti studenti si procederà ad una valutazione delle singole carriere universitarie, anche in riferimento alle date di immatricolazione ed iscrizione facendo sì che, ai fini della concessione della borsa, venga rispettato il numero di semestri complessivi previsti per il corso di laurea frequentato;
- agli iscritti al semestre filtro per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria di cui al decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti attuativi. Per tali studenti, la relativa posizione in graduatoria, ove in possesso dei requisiti richiesti, sarà sospesa sino all'avvenuta conferma dell'iscrizione presso l'Università degli Studi del Molise per l'A.A. 2025/2026. L'ESU si riserva di adottare ogni opportuno successivo provvedimento che si renderà necessario a seguito di nuovi interventi normativi statali e/o regionali in materia.

I benefici sono concessi una sola volta per ciascun anno e/ o livello di corso.

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo verranno inseriti nella graduatoria in relazione al corso di laurea e all'anno frequentato.

Gli studenti che si immatricolano per la prima volta saranno inseriti in una graduatoria unica in relazione al proprio reddito.

3.1 Ulteriori precisazioni riguardanti gli studenti iscritti al “semestre filtro”

Gli studenti frequentanti il “semestre filtro” per l'A.A. 2025-2026 presso l'Università degli Studi del Molise, che vorranno partecipare al presente bando di concorso, dovranno presentare domanda entro il termine prefissato dal bando medesimo e saranno inseriti nella graduatoria generale degli studenti “immatricolati”; la loro posizione in graduatoria sarà sospesa sino all'avvenuta immatricolazione all'Università degli studi del Molise.

Gli studenti inseriti nella suddetta graduatoria generale degli studenti “immatricolati” saranno esclusi dai benefici di cui al presente bando se, concluso il semestre filtro, non si sono immatricolati per il secondo semestre del corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e

Chirurgia (LM-41) o ad altra facoltà attiva presso gli Atenei presenti nella Regione Molise di cui all'art. 2 del presente bando.

All'esito dell'adozione della graduatoria nazionale di merito di cui all'art. 7 del D.M. 418/2025, saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande per i benefici di cui al presente bando, tramite avviso che sarà pubblicato sul sito dell'ESU MOLISE, esclusivamente per gli studenti che, al termine del semestre filtro frequentato presso Atenei diversi da quelli presenti nella Regione Molise, intendessero immatricolarsi al secondo semestre per i corsi di studio presenti presso l'Università del Molise. In tale ipotesi il diritto al beneficio, anche secondo la previsione di cui all'art. 3 comma 2 del D.M. n. 447/2025, sarà garantito compatibilmente con le disponibilità economiche effettive dell'ESU in ragione delle eventuali economie a valere sulla graduatoria definitiva e sulla specifica all'uopo destinata quantificata in € 50.000,00.

Tali studenti, pena esclusione dal concorso, dovranno essere in possesso di attestazione ISEE 2025 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario relativa all'anno 2025.

Presumibilmente entro 26 marzo 2026 sarà pubblicata la graduatoria suppletiva per gli studenti che si immatricoleranno all'Università del Molise al termine del "semestre filtro".

Le ulteriori economie che dovessero rendersi disponibili a seguito della pubblicazione della graduatoria suppletiva, potranno essere utilizzate per la concessione di ulteriori borse in favore degli studenti risultati idonei non beneficiari nella graduatoria definitiva degli studenti "immatricolati", secondo l'ordine di collocazione nella stessa.

3.2 Individuazione anno di prima immatricolazione

- Per gli iscritti all'A.A 2025/2026 ad un corso di Laurea di I livello (triennale) o di Laurea Magistrale – magistrale ciclo unico, deve essere indicato l'anno accademico di immatricolazione all'Università ossia l'anno accademico di prima iscrizione universitaria dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, presso qualsiasi Università italiana o estera;
- per gli iscritti all'A.A. 2025/2026 ad un corso di Laurea di II livello (Magistrale) Dottorato o Scuola di Specializzazione, deve essere indicato il primo anno di iscrizione universitaria

dopo il conseguimento della laurea di primo livello presso qualsiasi Università italiana o estera.

ART. 4 - REQUISITI DI MERITO

Possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio per l'anno accademico 2025/2026, gli studenti in possesso dei crediti riconosciuti dagli Atenei di riferimento, per il corso di studio per il quale si presenta domanda di borsa di studio, così come riportato nei successivi paragrafi 4.1 e 4.2.

4.1 STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, iscritti ad una istituzione universitaria di cui all'art. 2 del presente bando, i requisiti di merito sono valutati ex post, prima dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio.

Tali studenti accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica.

La seconda rata della borsa di studio sarà corrisposta al conseguimento di un numero minimo di crediti pari a 18, purchè conseguiti entro il 10 agosto 2026.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di laurea, che entro il 30 novembre 2026 non abbiano conseguito almeno 20 crediti riconosciuti per il corso di studi a cui si sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa.

Gli studenti vincitori che non conseguono il requisito di merito dei **20 crediti** entro il **30 novembre 2026**, oltre ad incorrere nella revoca della borsa di studio, sono tenuti a restituire la prima rata già percepita.

Le somme da restituire e le modalità di restituzione delle stesse saranno definite nei rispettivi provvedimenti assunti per la revoca dei benefici.

L'Ente trasmetterà l'informativa dell'atto di revoca della borsa di studio alle Istituzioni Universitarie interessate per i provvedimenti di propria competenza.

STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI LAUREA	
CREDITI	AZIONE PREVISTA
18 crediti entro il 10 agosto 2026	diritto a percepire la II rata della borsa
20 crediti entro il 30 novembre 2026	mantenimento I rata della borsa
mancato conseguimento 20 crediti entro il 30 novembre 2026	revoca borsa e restituzione di quanto percepito

4.2 STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO

Per ottenere i benefici, gli studenti iscritti ai corsi del nuovo ordinamento devono aver conseguito, entro il **10 agosto 2025**, i requisiti di merito riportati nella seguente tabella, oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi eventualmente previsti all'atto di ammissione ai corsi di studio:

Laurea triennale di 1° livello	Laurea magistrale di 2° livello	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
2° anno: 25 crediti Prima iscrizione 2024/2025 3° anno: 80 crediti Prima iscrizione 2023/2024 Ulteriore semestre: 135 crediti Prima iscrizione 2022/2023	2° anno: 30 crediti Prima iscrizione 2024/2025 Ulteriore semestre: 80 crediti Prima iscrizione 2023/2024	2° anno: 25 crediti Prima iscrizione 2024/2025 3° anno: 80 crediti Prima iscrizione 2023/2024 4° anno: 135 crediti Prima iscrizione 2022/2023 5° anno: 190 crediti Prima iscrizione 2021/2022 Ulteriore semestre: 245 crediti Prima iscrizione 2020/2021	2° anno: 25 crediti Prima iscrizione 2024/2025 3° anno: 80 crediti Prima iscrizione 2023/2024 4° anno: 135 crediti Prima iscrizione 2022/2023 5° anno: 190 crediti Prima iscrizione 2021/2022 6° anno: 245 crediti Prima iscrizione 2020/2021 Ulteriore semestre: 300 crediti Prima iscrizione 2019/2020
N.B. Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente quelle registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università o dal Conservatorio, con l'indicazione della loro acquisizione entro la data del 10 agosto 2025.			

Nella somma dei crediti non possono essere conteggiati:

- i crediti derivanti da debiti formativi;
- i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
- i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
- i crediti in sovrannumero cioè quelli non utili al conseguimento del titolo;
- i crediti derivanti dal conseguimento di un titolo di studio di primo livello conseguito all'estero e convalidati dall'Università per un corso di laurea magistrale.

I crediti relativi agli esami per i quali non è prevista una votazione finale in trentesimi (laboratori e tirocini) potranno comunque essere aggiunti nel computo complessivo.

Per il calcolo della media aritmetica dei voti saranno **considerati solo gli esami con voto finale**.

Non saranno inoltre considerati i crediti relativi ad attività formative e professionali pregresse, convalidati dalle università in base a rapporti convenzionali finalizzati al riconoscimento di tali attività.

Saranno ritenuti validi solo i crediti/esami stabiliti all'interno del percorso didattico statuito in ciascun corso di laurea.

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso, idonea certificazione/autodichiarazione, riportante la posizione amministrativa (facoltà/anno iscrizione) nonché il merito posseduto (crediti/ voti), avendo cura di verificare che la stessa sia aggiornata al 10 agosto 2025.

L'ESU si riserva di verificare i meriti degli studenti richiedenti direttamente presso le segreterie delle Università.

4.3 Borse di studio per studenti disabili

Agli studenti con disabilità non inferiore al 66%, beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno di corso, non si applicano le disposizioni relative all'erogazione della seconda rata e alla revoca della borsa di studio in caso di mancato conseguimento del requisito di merito previsto (art. 14 D.P.C.M. 9 aprile 2001 e ss.mm.ii.).

Per quelli iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea specialistica e ciclo unico e laurea magistrale sono richiesti i requisiti di merito necessari alla generalità degli studenti diminuiti del 40%.

Lo studente dovrà allegare alla domanda di borsa di studio **un'autocertificazione che attesti una disabilità non inferiore al 66%.**

4.4 Dottorato di ricerca - Specializzazione

Per ottenere i benefici lo studente deve possedere i requisiti economici di cui all'art. 6 del presente bando e dovrà essere ammesso ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Non sono ammessi ai predetti benefici gli studenti che frequentano corsi di specializzazione per le professioni mediche e legali.

Gli studenti frequentanti corsi di specializzazione o dottorato, a conclusione dei percorsi di studio previsti, sia annuali che biennali, dovranno presentare all'ESU, per il pagamento dell'ultima rata prevista, idonea certificazione comprovante l'avvenuto conseguimento del titolo, pena la revoca della borsa concessa con conseguente restituzione delle somme ricevute.

ART. 5 - BONUS

Lo studente iscritto ad anni successivi al primo, che entro il 10 agosto 2025 non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti per il proprio anno di iscrizione, può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un <<bonus>> maturato sulla base dell'anno del corso frequentato.

I crediti bonus vengono maturati a partire dall'anno convenzionale di prima iscrizione ai corsi di laurea triennale di primo livello o magistrale a ciclo unico.

- 5 crediti bonus per richiedere i benefici per un secondo anno;
- 12 crediti bonus per richiedere i benefici per un terzo anno;
- 15 crediti bonus per richiedere i benefici per gli anni successivi al terzo (fuori corso, laurea magistrale a ciclo unico) .

5.1 Specifiche del bonus

- a. il valore del bonus accresce solamente se non lo si utilizza, fino ad un massimo di 15 crediti bonus;
- b. i bonus annuali non sono cumulabili tra loro;
- c. il bonus utilizzato totalmente dallo studente determina la perdita del diritto a utilizzare altri punti di bonus per tutto il resto della sua carriera universitaria;
- d. la quota di bonus residua potrà essere utilizzata negli anni successivi;
- e. il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale di secondo livello (massimo 15 crediti). Nel caso di magistrale a ciclo unico i bonus maturati nei primi tre anni potranno essere utilizzati negli anni restanti al compimento della laurea (esclusi gli anni fuori corso). Non verranno maturati nuovi punti di bonus nel corso della laurea magistrale;
- f. i bonus utilizzati per raggiungere i crediti minimi previsti per l'anno accademico per il quale sono stati utilizzati, non possono essere conteggiati per l'anno accademico successivo;

Il bonus va richiesto dallo studente in fase di compilazione della domanda on-line e sarà assegnato d'ufficio in relazione alla disponibilità residua.

Qualora lo studente non indichi nel modello di domanda di voler utilizzare il bonus non potrà, per nessun motivo, richiederlo successivamente relativamente all'anno accademico in corso.

Lo studente proveniente da altra Università italiana o da altre Istituzioni AFAM che richiede l'utilizzo del bonus, deve indicare nella domanda on-line il nome dell'Università di provenienza ed i punti bonus residui. L'ESU verifica d'ufficio i bonus autocertificati dallo studente.

Il bonus utilizzato non è considerato per il calcolo del coefficiente di merito relativo all'anno di utilizzo.

ART. 6 - REQUISITI DI REDDITO

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. sono individuate in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2025) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare di appartenenza risultante dall'attestazione ISEE 2025.

La composizione del nucleo familiare di appartenenza deve essere conforme alla disposizione di cui all'art. 8 del DPCM 159/2013 ed è riferita alla data di scadenza della domanda.

6.1 Possono presentare la domanda di borsa di studio gli studenti con i seguenti requisiti reddituali:

Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE)	non superiore ad € 19.564,02
Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE)	non superiore ad € 42.530,51

Il superamento anche di uno solo dei predetti limiti economici è causa di **esclusione**.

6.2 REQUISITI DI REDDITO PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITÀ SUPERIORE AL 66%

Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE)	non superiore ad € 27.238,11
Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE)	non superiore ad € 45.664,68

Il superamento anche di uno solo dei predetti limiti economici è causa di **esclusione**.

6.3 Ulteriori precisazioni sulla certificazione ISEE

Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare richiedenti i benefici per il diritto allo studio, l'attestazione ISEE deve contenere la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di..." e dovrà riportare il C.F. di entrambi o più studenti.

Le condizioni economiche dello studente il cui nucleo familiare risiede in Italia, e percepisce redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia, sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) **per le prestazioni del Diritto allo Studio Universitario**, con specifico riferimento allo studente richiedente il beneficio ed essere privo di omissioni e/o difformità, così come previsto dal DPCM n.159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per essere ammessi al concorso è obbligatorio aver richiesto, entro i termini di scadenza dell'istanza di borsa di studio, - **pena l'esclusione** - la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), disciplinata dal D.M. 7 novembre 2014, per il rilascio dell'attestazione ISEE, ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o presso l'INPS, in via telematica, come previsto dall'art. 10 comma 6 del DPCM. n. 159/2013.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

Nel caso in cui non fosse ancora in possesso del numero di protocollo INPS-ISEE.2025, pur avendo sottoscritto la DSU nei termini succitati, o nel caso in cui presenti ulteriore DSU a sanatoria di attestazione contenente irregolarità, dovrà allegare la ricevuta dell'avvenuta richiesta di DSU al CAAF.

Qualora non risulti presente alcuna DSU 2025 nella banca dati INPS richiesta entro i termini di scadenza del presente Bando, lo studente sarà escluso in via definitiva dal concorso. La

trasmissione di un protocollo INPS-ISEE-2025 relativo ad una DSU sottoscritta in data successiva alla scadenza dell'istanza di borsa di studio costituisce **causa di esclusione** dal concorso.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 lo studente che già possiede un ISEE 2025 per il Diritto allo Studio Universitario e la cui condizione reddituale sia peggiorata nei 18 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici, può richiedere un ISEE corrente, valido per i due mesi successivi, tramite la presentazione dell'apposito modello sostitutivo (MS). Detto ISEE potrà essere utilizzato ai fini della richiesta di benefici solo se in corso di validità al momento dell'invio dell'istanza.

La trasmissione di un protocollo INPS_ISEE - 2025 ordinario che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o che risulti non conforme/irregolare, costituisce **causa di non idoneità ai requisiti di reddito e quindi esclusione dai benefici.**

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013, nel caso in cui il richiedente la prestazione abbia percepito importi relativi a borse di studio nel corso dell'anno solare 2022, certificate dall'Ente con attestazione CU-2023, ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto, dall'ente erogatore, l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

ART. 7 - PASSAGGI DI CORSO – TRASFERIMENTI – RINUNCE – TRASFERIMENTO DOMANDA

7.1 Passaggio di corso – trasferimento

Il trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea del medesimo o diverso Ateneo comporta la continuità della carriera universitaria e non l'interruzione degli studi. Gli studenti che a seguito di passaggio di corso (possibile una sola volta nel corso della carriera universitaria), risultano iscritti ad un anno immediatamente successivo a quello da cui si proviene, potranno ottenere la borsa di studio fino al completamento degli anni previsti per il proprio corso di laurea.

Qualora il passaggio ad altro corso di laurea di pari livello, prevede una iscrizione ad un anno equivalente o inferiore a quello da cui si proviene, la borsa potrà essere concessa solo per la

differenza tra gli anni previsti per il corso di laurea a cui ci si iscrive e quelli già frequentati anche se per gli stessi non ha percepito alcuna borsa di studio.

L'inserimento in graduatoria dello studente è determinato facendo riferimento al principio dell'anno di prima immatricolazione nel livello di laurea per cui si partecipa per l'assegnazione della borsa di studio.

Lo studente che ha presentato **domanda di trasferimento da Ateneo di altra Regione**, deve confermare on-line la domanda di partecipazione al presente entro la data di scadenza del presente bando. L'interessato verrà inserito in graduatoria sulla base dei dati autocertificati e la sua posizione resterà sospesa fino a quando la Segreteria non confermerà il trasferimento, il riconoscimento degli esami e l'iscrizione al corso richiesto.

Lo studente che si trasferisce dopo il 30 settembre 2026 può conservare la borsa eventualmente concessa a condizione che abbia maturato i crediti previsti.

Il passaggio effettuato prima di tale termine comporta la revoca della borsa.

7.2 Rinuncia agli studi

In caso di rinuncia agli studi (possibile una sola volta nel corso della carriera universitaria) e successiva iscrizione ad un anno equivalente o inferiore a quello da cui si proviene, la borsa di studio non potrà essere concessa relativamente ad anni di corso per i quali sia già stata percepita, salvo che non si sia provveduto a restituirla.

Agli studi di studenti che si riscrivono a seguito di rinuncia agli studi, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, purché l'università non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera.

Lo studente che rinuncia agli studi dopo il 30 settembre 2026, può conservare la borsa eventualmente concessa a condizione che abbia maturato i crediti previsti.

La rinuncia agli studi effettuata prima di tale termine comporta la revoca della borsa.

7.3 Trasferimento della domanda

Qualora lo studente abbia prodotto domanda di partecipazione ad un Concorso di attribuzione delle borse di studio presso altro Ente per il Diritto agli Studi Universitari, entro i termini di scadenza, potrà richiedere il trasferimento della stessa ad ESU MOLISE che dovrà acquisirla prima della predisposizione delle graduatorie provvisorie. Le domande pervenute dopo tale termine non saranno accettate.

7.4 Test di ingresso

Lo studente che deve ancora effettuare i test di ingresso ai corsi di Laurea a numero chiuso o sia comunque in attesa di conoscere gli esiti della propria richiesta di ammissione al corso di laurea prescelto potrà presentare la domanda di Borsa di Studio entro la scadenza del presente Bando, perfezionando l'iscrizione successivamente, entro il termine stabilito dai relativi Bandi pubblicati dall'Università.

Per aver diritto al pagamento della I rata gli studenti interessati ai test di ingresso dovranno comunicare all'ESU l'avvenuta iscrizione alla facoltà interessata.

Gli studenti che provengono da Atenei e/o Conservatori diversi da quelli del Molise, dovranno produrre, per la concessione dei benefici di cui al presente bando, idonea certificazione rilasciata dall'Ente /Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di provenienza, da cui risulti il "bonus" residuo ancora utilizzabile.

ART. 8 - STUDENTI FUORI CORSO – PARTECIPAZIONE CON RISERVA

8.1 Ultimo semestre

Possono presentare la domanda per **l'ultimo semestre** gli studenti che non intendono laurearsi nelle ultime sessioni utili per l'anno accademico 2024/2025 (entro la sessione straordinaria 2025), ma che si iscrivono regolarmente all'anno accademico 2025/2026 **al primo anno fuori corso.**

Lo studente che risulti vincitore di borsa di studio per l'ultimo semestre e si laurea entro la sessione autunnale o entro quella straordinaria di marzo/ aprile dell'anno accademico 2024 - 2025, decade dal beneficio.

8.2 Partecipazione con riserva (laurea magistrale)

Gli studenti che intendono iscriversi per l'anno accademico 2025-2026 **alla laurea magistrale** e non hanno ancora conseguito il titolo triennale, potranno partecipare al concorso con riserva avendo cura di integrare la propria istanza on line, con la certificazione che attesti l'iscrizione al primo anno di laurea magistrale biennale, entro e non oltre il **31 maggio 2026, pena esclusione**.

8.3 Richiesta con riserva studenti Conservatorio

Gli studenti del Conservatorio che si iscrivono ad un corso di laurea triennale, non avendo ancora conseguito il diploma di scuola media superiore di secondo grado possono partecipare al concorso con riserva impegnandosi a comunicare prima del pagamento della II rata della borsa, l'avvenuto conseguimento del diploma.

Tale possibilità è prevista esclusivamente per gli studenti iscritti all'ultimo anno (V) della scuola media superiore.

ART. 9 - CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITA'

Non sono ammissibili le istanze presentate da:

1. gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea di primo livello, di Laurea Magistrale biennale e/o di Laurea Magistrale a ciclo unico;
2. gli studenti in possesso di laurea Magistrale a ciclo unico che si iscrivono ad un corso di laurea di primo livello e/o di Laurea Magistrale biennale nonché gli studenti in possesso di laurea Magistrale biennale che si iscrivono ad un corso di laurea Magistrale a ciclo unico;
3. gli studenti in possesso di laurea o altro titolo dello stesso livello di quella per cui si presenta la domanda di partecipazione a questo Concorso;
4. gli studenti in possesso di un diploma SSIS che si iscrivono per conseguire un ulteriore corso di specializzazione;
5. gli studenti che abbiano conseguito altra Specializzazione o altro Dottorato;
6. gli studenti in possesso di laurea magistrale conseguita presso il Conservatorio;
7. gli studenti che non hanno restituito all'ESU somme indebitamente percepite;
8. gli studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;

ART. 10 - CAUSE DI REVOCA

La borsa di studio e l'idoneità saranno revocate:

1. agli studenti che presentano dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei benefici disciplinati dal Bando;
2. agli studenti con anno convenzionale di prima iscrizione superiore al numero di semestri per il quale può essere concesso il beneficio;
3. agli studenti che, nel corso dell'anno accademico 2025/2026, si trasferiscono ad altra sede universitaria entro il 30 settembre 2026;
4. agli studenti che, nel corso dell'anno accademico 2024/2025, rinunciano agli studi entro il 30 settembre 2026;
5. agli studenti che non risultano iscritti presso le Università per l'A.A. 2025/2026 entro il termine fissato dai regolamenti universitari, senza pagamento di mora;
6. agli studenti che hanno richiesto i benefici come iscritti all' "ultimo semestre" che si laureano con l'A.A. 2024-2025;
7. agli studenti del primo anno di corso che, entro il 30 novembre 2026, non abbiano conseguito almeno 20 crediti;
8. agli studenti iscritti agli anni successivi al primo che, entro il 10 agosto 2025, non abbiano conseguito almeno i crediti riportati nella tabella di cui all'art. 7.

In caso di revoca l'ESU provvederà:

1. ad inviare all'interessato formale comunicazione segnalando le omissioni o irregolarità riscontrate;
2. a valutare le eventuali richieste di riesame, opportunamente motivate, e ad emettere provvedimento amministrativo per la revoca dei benefici nel caso in cui le stesse non siano state considerate valide.

ART. 11 - RESTITUZIONE DEI BENEFICI

In caso di revoca della borsa di studio, dovranno essere rimborsate le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi goduti.

L'importo corrispondente al valore dei pasti fruiti deve essere rimborsato secondo la fascia tariffaria di appartenenza.

Lo studente beneficiario di borsa di studio che rinuncia agli studi o si trasferisce entro il 30 settembre 2026, deve darne immediata comunicazione all'E.S.U. Molise che provvederà alla revoca della borsa e al recupero delle somme eventualmente riscosse.

L'E.S.U. Molise si riserva di autorizzare una eventuale rateizzazione in casi particolari debitamente motivati.

La rateizzazione dovrà essere richiesta on line attraverso la piattaforma informatica, entro 15 giorni dalla data di notifica della richiesta di rimborso.

Nel caso di omesso o ritardato pagamento anche di una sola rata, lo studente sarà considerato decaduto dall'autorizzazione alla restituzione rateale.

ART. 12 - STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Possono concorrere al conferimento dei benefici:

- 1) gli studenti stranieri;
- 2) gli studenti apolidi;
- 3) gli studenti rifugiati politici o richiedenti asilo in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato iscritti;
- 4) gli studenti italiani residenti all'estero.

Gli studenti stranieri, con redditi e/o patrimonio in Italia oppure coloro che hanno redditi e/o patrimonio oltre che in Italia anche all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della determinazione della condizione economica e pertanto devono ottenere l'Attestazione ISEE di cui all'art. 8 del DPCM 159/2013 attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica da presentare presso un centro CAF.

Gli altri studenti stranieri con redditi e/o patrimonio esclusivamente all'estero sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 6 trasmettendo entro il 14 novembre 2025, la seguente documentazione IN ORIGINALE:

- 1) la composizione del nucleo familiare;
- 2) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2024 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
- 3) il patrimonio immobiliare e gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31.12.2024, con specificata la relativa superficie espressa in mq;
- 4) Il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla data del 31.12.2024;
- 5) eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

La trasmissione di tale documentazione dovrà avvenire a mezzo posta con raccomandata A/R. Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, ove sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio (Ambasciate) e con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse. Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite il rilascio di apostille.

Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione richiesta, in alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non può pertanto essere accettata qualsiasi forma di dichiarazione sostitutiva – autocertificazione.

12.1 Studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo

Gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 440 del 13.02.2024, art. 1, devono presentare una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEEU e ISPEU è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a € 0,00.

Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico, tale certificazione può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

12.2 Elenco paesi particolarmente poveri ai sensi del D.M. 166 del 3 marzo 2025

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao

People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.

12.3 Studenti apolidi o rifugiati politici

Tale status deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici. Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

12.4 Studenti richiedenti asilo politico

Gli studenti richiedenti asilo possono far domanda di borsa di studio con le stesse modalità dei rifugiati politici; tuttavia l'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato. Una volta ottenuto il riconoscimento di tale status, oltre ad acquisire il diritto all'erogazione della quota monetaria della borsa, lo studente può iniziare a fruire gratuitamente dei servizi connessi alla borsa (mensa ed alloggio se disponibile).

12.5 Studenti italiani residenti all'estero.

Gli studenti italiani residenti all'estero che intendono concorrere alla concessione della borsa di studio, dovranno seguire, a seconda del paese di residenza, le procedure previste per gli studenti stranieri. La trasmissione degli eventuali documenti in originale previsti dal presente articolo dovrà avvenire a mezzo posta entro il 14 novembre 2025. I redditi e/o il patrimonio mobiliare all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno 2024 come determinato ai sensi di legge. I fabbricati posseduti all'estero sono valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro. L'Azienda si riserva di richiedere l'esibizione dei documenti esteri anche nei confronti degli studenti che hanno presentato l'ISEE ma che hanno dichiarato la produzione di redditi o il possesso di patrimoni anche all'estero.

ART. 13 - STUDENTI INDIPENDENTI

Ai sensi del DPCM 159/2013, art. 8, lo studente che non abita più con la propria famiglia di origine è considerato indipendente se ricorrono **entrambi** i seguenti requisiti:

- a) **residenza fuori dall'unità' abitativa della famiglia di origine**, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro e comunque non presso parenti di ogni ordine e grado;
- b) **redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato, negli ultimi due anni, non inferiori a 9.000,00 euro annui** con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Lo studente che non abbia i predetti requisiti, per essere considerato indipendente può presentare l'attestazione ISEE per prestazioni universitarie solo nel caso in cui:

- è orfano di entrambi i genitori;
- appartiene ad un ordine religioso o ad una comunità d'accoglienza;
- è sottoposto a regime di detenzione.

Nei casi su menzionati, lo studente deve allegare alla domanda di borsa di studio un'autocertificazione comprovante una delle condizioni su richiamate e contenente i riferimenti necessari ad attivare eventuali controlli.

In tutti i casi in cui lo studente, pur non vivendo più nella famiglia d'origine, non possenga i requisiti sopra indicati per essere considerato studente indipendente deve obbligatoriamente far riferimento ai componenti del nucleo familiare d'origine e alle loro condizioni economiche e patrimoniali.

13.1 Studente separato o divorziato

1. Lo studente separato o divorziato anche se con figli, qualora non soddisfi le condizioni per essere considerato "indipendente" deve obbligatoriamente far riferimento alla famiglia di origine.

ART. 14 – CONDIZIONE STUDENTE

Ai fini dell'assegnazione delle borse di studio, lo studente è classificato:

- a. **“in sede”** se residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studi frequentato purché non superi i 15 Km;
- b. **“pendolare”** se residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato con distanza superiore ai 15 km;
- c. **“fuori sede”** se residente nei comuni con distanza oltre i 50 km ed ha preso alloggio a titolo oneroso presso il comune ove ha sede il corso di studio frequentato o in altro comune considerato in sede, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) mesi compresi tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026.

Nel caso in cui lo studente sia alloggiato presso un collegio/convitto/pensionato, dovrà produrre il relativo contratto, non soggetto a registrazione, contenente comunque la sottoscrizione delle parti e le clausole che disciplinano l'ospitalità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del DPCM 9 aprile 2001, gli studenti stranieri sono considerati comunque fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Per beneficiare dello status previsto per gli studenti “fuori sede” è necessario che:

- lo studente dichiara nella domanda di essere “fuori sede”.
- lo studente, beneficiario nelle graduatorie definitive, trasmetta all'E.S.U. Molise, copia del contratto registrato ai sensi della legge 431/98 che dimostri il rapporto d'affitto per almeno 10 (dieci) mesi durante l'A.A. 2025/26, per un periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026, o contratto di alloggio concesso da una istituzione universitaria per lo stesso periodo.

Qualora il contratto non sia stato allegato all'atto della domanda, potrà essere inoltrato all'ESU entro il **termine perentorio del 31 dicembre 2025**, con integrazione on line all'istanza già presentata.

Gli studenti che non provvedono entro il termine sopraindicato alla consegna dei predetti contratti, saranno considerati a tutti gli effetti “pendolari”.

N.B. Si precisa che viene presa in considerazione la durata del contratto d'affitto solamente a partire dal 1° ottobre 2025 per 10 mesi, anche se viene stipulato per un periodo precedente.

ART. 15 – DOTAZIONE FINANZIARIA - RIPARTIZIONE FONDI

Gli interventi previsti dal presente bando sono finanziati delle seguenti fonti:

1. fondo integrativo statale - FIS
2. risorse derivanti dal gettito della tassa regionale;
3. risorse PR – FSE 2021-2027 – Intervento borse di studio universitarie;

Lo stanziamento previsto sarà ripartito tra le Università di cui all'art. 2, in base al numero di richiedenti la borsa di studio di ciascun Ateneo.

La dotazione complessiva prevista sarà ripartita tra gli immatricolati ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e gli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, riservando per ogni corso una percentuale proporzionale al numero degli idonei quali risulteranno nelle graduatorie di borsa di studio, garantendo, in ogni caso, una borsa per ogni anno di corso di laurea ove vi sia almeno uno studente idoneo senza l'utilizzo di bonus.

Le economie che dovessero registrarsi a seguito dei controlli effettuati dall'Ente o da rinunce al beneficio da parte degli studenti, saranno riassegnate agli studenti immatricolati risultati idonei.

Eventuali risorse aggiuntive che dovessero pervenire all'ESU a qualsiasi titolo, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, potranno essere utilizzate per integrare fino all'importo effettivamente spettante, le borse le borse ridotte per insufficienza di fondi e per l'attribuzione di ulteriori borse nei in favore degli studenti risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie assestate, dividendo equamente la somma disponibile in favore degli studenti immatricolati ed iscritti ad anni successivi al primo.

ART. 16 - IMPORTI DELLE BORSE

16.1 Le borse sono erogate nella misura massima, agli studenti beneficiari, come di seguito indicato:

STATUS STUDENTE	IMPORTO
IN SEDE	€ 2.850,26
PENDOLARE	€ 4.132,85
FUORI SEDE	€ 7.072,10

La borsa è corrisposta integralmente agli studenti il cui I.S.E.E. del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento stabilito dall'art. 9 comma 2 ("requisiti economici" - "soglie economiche") del presente bando.

Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa complessiva viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo, applicando un'interpolazione lineare degli importi.

Le borse di studio messe a concorso per l'anno accademico 2024/2025 saranno attribuite, in sede di approvazione di ciascuna graduatoria, fino all'assegnazione di una borsa di importo pari almeno alla metà del valore della borsa "pendolare".

Agli studenti iscritti per l'A.A. 2025/2026 al primo anno fuori corso, la borsa di studio è concessa esclusivamente per un semestre, pari alla metà del valore ordinario di borsa.

L'importo netto della borsa di studio è incrementato nelle seguenti misure secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n.1320:

- 15% agli studenti con un ISEEU/ISEEUP inferiore o uguale al 50% del limite massimo di cui all'art. 6 del presente bando (REQUISITI DI REDDITO).
- 20% alle studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M (per l'elenco dei corsi DATI PER BILANCIO DI GENERE - COD_Classi di Laurea - COD_FoET2013 - Open Data dell'istruzione superiore (miur.it);
- 40% agli studenti con disabilità non inferiore al 66%;
- 20% agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento.

16.2 Precisazioni sulle maggiorazioni:

- le integrazioni di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili. Pertanto, nel caso in cui la studentessa soddisfi entrambe le condizioni, viene erogato il solo incremento del 20%;

- le integrazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) vengono liquidate secondo le modalità previste per l'erogazione della borsa di studio in riferimento all'iscrizione dello studente, ad eccezione dello studente iscritto ad anni successivi di corsi di laurea triennale di I livello e laurea magistrale di II livello, al quale l'integrazione di cui alla lettera d) viene liquidata contestualmente alla seconda rata della borsa di studio.

ART. 17 - MODALITA' DI EROGAZIONE

17.1 Prima rata

La prima della borsa di studio sarà erogata a tutti gli studenti beneficiari per un importo non inferiore alla metà del valore della borsa spettante allo studente "pendolare". Agli studenti "fuori sede", verrà liquidato l'importo spettante con il pagamento della seconda rata, previa verifica di presentazione di contratto di locazione nei tempi previsti.

I RATA	
Data	Stato studenti
Entro il 31 dicembre 2025	In sede, pendolari e fuori sede

17.2 Seconda rata:

La seconda rata sarà erogata:

- 1) per gli **scritti ad anni successivi al primo** entro il 30 giugno 2026;
- 2) per gli **iscritti al primo anno**, entro il 30.01.2027 (previa verifica del conseguimento dei requisiti di merito previsti).

II RATA		
Data	Iscrizione	Importo
Entro il 30 giugno 2026	Anni successivi al primo	Differenza dovuta rispetto all'anticipazione ricevuta
Entro il 30 gennaio 2027	Primo anno	Differenza dovuta rispetto all'anticipazione ricevuta

L'E.S.U. Molise si riserva di procedere all'accertamento, di concerto con le competenti Università, della data di iscrizione degli studenti per l'A.A. 2025/2026.

L'iscrizione deve essere effettuata entro il termine fissato dai regolamenti universitari **senza versamento di mora**.

Agli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea per i quali è previsto l'accesso a numero programmato, la borsa di studio sarà concessa previa verifica della avvenuta iscrizione entro il termine previsto dall'Università.

A tal fine, lo studente può presentare copia della ricevuta di iscrizione all'Università.

A tutti gli studenti risultati beneficiari o idonei non beneficiari di borsa di studio, è riconosciuto il rimborso della tassa regionale per l'anno accademico di riferimento.

ART. 18 - SERVIZIO RISTORAZIONE

1. Agli studenti iscritti alle università del Molise, è concesso il servizio di ristorazione a tariffa agevolata, con una percentuale del costo del pranzo a carico degli stessi, calcolata in base ai requisiti di merito e reddito, **nel periodo compreso tra la pubblicazione delle graduatorie provvisorie ed il 30 settembre 2026**, secondo le seguenti modalità:

- studenti "in sede" o "pendolari": un pasto giornaliero per tutti i giorni di apertura dei servizi;
- studenti "fuori sede": due pasti giornalieri per tutti i giorni di apertura dei servizi.

2. Gli studenti vincitori di borsa di studio ed idonei non beneficiari iscritti al primo anno, con un reddito ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario ed un ISPE entrambi pari a "0" potranno usufruire gratuitamente dei pasti nelle modalità previste nel precedente comma 1.

3. Per gli studenti risultati idonei non vincitori di borsa di studio il servizio è gratuito e pertanto saranno loro rimborsate, a fine anno accademico, le quote anticipate per i pasti usufruiti.

Non potranno essere rimborsate cifre inferiori a € 10,00 euro totale. In nessun caso il servizio non fruito dà diritto a rimborso.

In caso di revoca della borsa di studio o dell'idoneità, l'importo corrispondente al valore dei pasti gratuiti fruiti deve essere rimborsato secondo la fascia tariffaria di appartenenza.

Gli studenti non richiedenti borsa di studio per l'A.A. 2025/2026, potranno richiedere il servizio mensa utilizzando l'apposito modello, attraverso richiesta on line da effettuare sulla piattaforma informatica **entro e non oltre il 31 dicembre 2025**.

Gli studenti iscritti alle Università del Molise, che a seguito di accordi inter ateneo frequentano corsi presso facoltà universitarie di altre Regioni, potranno usufruire delle mense a tariffa agevolata attivate presso tali sedi di studio, secondo le tariffe stabilite dagli Enti per il diritto allo studio territorialmente competenti.

A tale scopo l'ESU provvederà a stipulare apposite convenzioni con gli Enti di diritto allo Studio interessati.

Tale servizio non potrà essere riconosciuto qualora l'ESU non abbia ricevuto la disponibilità dei predetti Enti per la stipula delle convenzioni.

ART. 19 - MOBILITA' INTERNAZIONALE

Gli studenti vincitori o idonei di borsa di studio, utilmente collocati nelle graduatorie predisposte dalla Università di appartenenza per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale per l'A.A. 2025/2026, hanno diritto, per una sola volta, ad un'integrazione della borsa pari ad € 600,00 per ogni mese di soggiorno all'estero per un periodo massimo di n. 10 mesi, indipendentemente dal Paese di destinazione.

La partecipazione andrà richiesta in sede di compilazione della domanda on line.

Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea ovvero concessa a qualsiasi titolo dall'Università di appartenenza.

Gli studenti interessati dovranno dichiararsi:

1. studente **“fuori sede”** se in possesso di contratto di locazione all'estero, a titolo oneroso, per un periodo di almeno 10 mesi, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 ed il 30 settembre 2026.

Qualora il periodo di permanenza all'estero sia inferiore a 10 mesi, lo studente dovrà presentare altro contratto in suo possesso registrato presso l'Agenzia delle Entrate, stipulato presso la sede di studio universitaria nella Regione Molise, sempre compreso tra il 1° ottobre 2025 ed il 30 settembre 2026, fino alla concorrenza dei 10 mesi.

2. studente **“pendolare”** se il periodo di alloggio all'estero sia di durata inferiore a 10 mesi e senza integrazione a tale periodo con altro contratto presso la sede universitaria nella Regione Molise, **oppure sia a titolo GRATUITO**. In tal caso sarà attribuita la borsa di studio da studente “pendolare”.

I voti ed i crediti relativi ad esami conseguiti presso Università estere, nell'ambito dei Progetti di mobilità internazionale, qualora non siano stati ancora convalidati dall'Università di appartenenza, devono essere inseriti dagli studenti all'atto di compilazione della domanda di borsa di studio.

L'integrazione è concessa per una sola volta a condizione che lo studente sia vincitore o idoneo di borsa di studio nell'anno accademico per il quale partecipa ai programmi di mobilità e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia.

Le integrazioni non vengono erogate per frazioni di mese inferiori a quindici giorni.

In mancanza di idonea documentazione attestante il periodo di mobilità effettuato e/o dell'autorizzazione da parte delle Università, l'integrazione è revocata e si procede al recupero delle somme eventualmente percepite. In caso di interruzione del periodo di mobilità previsto, l'integrazione è erogata sulla base del periodo di mobilità effettuato, previa verifica dei riconoscimenti accademici da parte delle Università.

Non sono erogate integrazioni per gli eventuali periodi di mobilità effettuati oltre a quelli previsti in sede di assegnazione della borsa di mobilità.

Le suddette integrazioni saranno assegnate fino alla concorrenza della somma disponibile in bilancio che per l'A.A. 2025/2026 ammonta ad € 40.000,00 (quarantamila).

ART. 20 - FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

20.1 Studenti immatricolati

Formulazione di un'unica graduatoria degli idonei, a prescindere dal corso di studio prescelto, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario.

- A parità di I.S.E.E. prevale il voto del diploma di maturità.
- Se si verificano ulteriori situazioni di parità il beneficio è concesso allo studente con nucleo familiare più numeroso e infine al più giovane di età.

20.2 Studenti anni successivi al primo

Le graduatorie degli studenti iscritti agli anni successivi al primo sono formulate in ordine decrescente del coefficiente di merito.

Il merito complessivo risulta dal punteggio ottenuto sulla base della media aritmetica dei voti riportati negli esami superati moltiplicata per la somma dei crediti attribuiti ai singoli esami. (es. se uno studente ha superato 4 esami con votazione di 24, 25, 28, 30, e con crediti pari a 6, 5, 6, 8, avrà quale media aritmetica dei voti 26,75 e come somma crediti 25, ed il punteggio con cui sarà collocato in graduatoria sarà pari a $668,75 = 26,75 \times 25$).

Il conseguimento della lode non comporta l'attribuzione di nessun punteggio aggiuntivo per il calcolo della somma dei voti. Al fine di poter indicare con esattezza il numero dei crediti conseguiti, gli studenti devono attenersi a quanto indicato nei rispettivi ordinamenti universitari. A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche, in caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata allo studente più giovane. Le graduatorie degli anni successivi al primo sono formulate assegnando le borse di studio in proporzione al numero degli idonei, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per corso di laurea ed anno di corso, garantendo, in ogni caso, l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ogni corso di laurea e anno di corso, ove vi sia almeno uno studente risultato idoneo, nel qual caso l'importo da attribuire all'anno di corso interessato non potrà essere inferiore alla metà della borsa "pendolare".

Nella formulazione delle graduatorie sarà data precedenza agli studenti con disabilità non inferiore al 66% i quali concorrono in un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corso di studi e anno d'iscrizione, ordinati in modo crescente secondo l'I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario.

ART. 21 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

21.1 Graduatorie provvisorie

Con determinazione del Direttore dell'ESU, sono approvate le graduatorie provvisorie.

L'esito sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante pubblicazione sul sito www.esu.molise.it senza altre comunicazioni.

Gli studenti interessati saranno individuati, a norma delle leggi vigenti, attraverso il numero di protocollazione della domanda di borsa di studio A.A. 2025/2026.

21.2 Integrazione istanze

Eventuali documenti ad integrazione delle istanze presentate, richiesti agli studenti esclusi con codice ritenuto "sanabile" in sede di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, dovranno

essere trasmessi all'ESU, con procedura on line, entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione delle predette graduatorie.

21.3 Graduatorie assestate

Trascorsi i termini per l'integrazione delle domande, saranno pubblicate le graduatorie assestate.

L'esito sarà noto a tutti gli studenti interessati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito www.esu.molise.it, che avrà valore di notifica.

Avverso le graduatorie assestate è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

ART. 22 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Si potrà accedere alla domanda on line esclusivamente con:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta d'identità elettronica (CIE).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata collegandosi al sito internet dell'E.S.U. Molise: www.esu.molise.it, entro trenta (30) giorni dalla sua pubblicazione sul sito dell'ESU MOLISE (scadenza ore 23,59 del 17 ottobre 2025).

A seguito dell'esito della graduatoria nazionale di cui al D.M. 418 – art. 7 – comma 1, per gli studenti iscritti al semestre filtro frequentato presso Atenei non molisani che intendessero immatricolarsi al secondo semestre dei corsi di studio previsti dal D.M. 418 - dall'art. 7 - comma presso un ateneo della Regione Molise, saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande entro i termini che verranno fissati su apposito avviso.

I predetti studenti dovranno essere in possesso di attestazione ISEE 2025 per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, così come previsto all'art. 6 – comma 6.3 - del presente bando.

La domanda è resa sotto forma di autocertificazione, eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000.

I soggetti sottoposti a misure di restrizione della libertà personale, possono presentare domanda attraverso l'invio cartaceo del modello predisposto, unitamente alla documentazione richiesta, a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo: ESU MOLISE – III Edificio Polifunzionale – via De Sanctis s.n.c. 86100 – Campobasso.

Il predetto modello sarà messo a disposizione delle direzioni degli Istituti che ne faranno richiesta che provvederanno a fornirlo agli studenti universitari interessati.

Per presentare domanda di borsa di studio non è indispensabile essere già iscritti all'Università per l'A.A. 2025/2026; per ottenere i benefici è tuttavia necessario perfezionare l'iscrizione entro i termini previsti dalle Università, senza pagamento di mora.

Per poter essere inseriti nelle graduatorie è necessario compilare integralmente la domanda ed eseguire correttamente la procedura di invio.

COMPLETATA LA FASE DI INSERIMENTO (DOPO LA CONFERMA,) LA DOMANDA NON PUÒ PIÙ ESSERE MODIFICATA.

Per presentare la domanda è indispensabile essere in possesso della nuova attestazione ISEE per prestazione agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2025), sottoscritta entro i termini di scadenza della domanda on line per l'accesso alla borsa ed agli altri servizi. Per ottenere l'attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITA' DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente)

La predetta attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS (es. INPS-ISEE-2025-XXXXXXXXXX-00) conterrà il calcolo dell'ISEE (per ottenere tale attestazione da parte dell'INPS occorrono circa 15 giorni lavorativi).

E' importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE per prestazione agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2025). Non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabili a prestazione agevolate per il diritto allo studio universitario.

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, dovranno allegare alla domanda, oltre agli altri documenti previsti, certificazione/autodichiarazione iscrizione con esami, riportante la posizione amministrativa (facoltà/anno iscrizione) nonché il merito posseduto (credito/voti), aggiornata al 10 agosto 2025.

Si precisa che il personale dell'E.S.U. Molise non presterà assistenza nella compilazione della domanda e che non è consentito presentare agli sportelli dell'Ente documenti da allegare alle domande.

ART. 23 - CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Gli accertamenti sulle condizioni di merito sono effettuati sulla totalità degli studenti idonei sulla base dei dati forniti dalle Università. Gli studenti sono pertanto invitati a verificare che gli esami sostenuti o i crediti conseguiti siano stati regolarmente registrati.

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, l'E.S.U. Molise attiverà le procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni relative alle condizioni economiche e del nucleo familiare previste dall'art.4, comma 10, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni, svolgendo le verifiche necessarie, anche con controlli a campione.

Gli studenti le cui domande saranno selezionate per i controlli a campione dovranno presentare la documentazione richiesta dall'E.S.U. Molise.

La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine comunicato dall'E.S.U. Molise comporterà la revoca dei benefici concessi e il rimborso delle eventuali somme percepite.

LE DICHIARAZIONI I.S.E.E. CHE RISULTERANNO PARI A “0” (ZERO) POTRANNO ESSERE INVIATE ALLA GUARDIA DI FINANZA PER ESSERE SOTTOPOSTE A CONTROLLO.

Dell'attività di controllo non sarà data comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Lo studente che, a seguito di indagini effettuate, risulti abbia dichiarato il falso con riguardo al merito, è tenuto alla restituzione dei benefici.

Lo studente che abbia presentato dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire degli interventi previsti dal presente bando, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo percepito o della tariffa relativa al servizio illecitamente goduto e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi.

IN OGNI CASO, RESTA SALVA L'APPLICAZIONE DELLE NORME PENALI PER I FATTI COSTITUENTI REATO.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Amministrazione, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di tutela e al trattamento dei dati personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla presente procedura esclusivamente ai fini della gestione della procedura di cui al presente avviso.
2. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso una modalità di gestione sia manuale che informatizzata della domanda.
3. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio; il loro mancato conferimento dà luogo alla esclusione del presente bando.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è l'ESU Molise, con sede in Campobasso.

ART. 25 - NORMA FINALE E DI RINVIO

L'E.S.U. Molise in deroga a quanto stabilito nel presente bando di concorso si riserva la facoltà di richiedere a tutti gli studenti, nonché agli uffici universitari preposti, le informazioni utili alla definizione del possesso dei requisiti necessari alla partecipazione al concorso.

L'E.S.U. Molise, a suo insindacabile giudizio, si riserva inoltre la facoltà di modificare e/o integrare le norme del presente bando e anche di assumere eventuale provvedimento di ritiro. Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme vigenti, nazionali e regionali, in materia di diritto agli studi universitari.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

- Cliccare sul link indicato sul sito [esu.molise.it](https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1201038&areaAttiva=5):
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1201038&areaAttiva=5
- ACCEDI con le tue credenziali (CODICE SPID O CIE);
- COMPILAZIONE DOMANDA: la domanda richiede l'inserimento dei dati anagrafici, universitari e dei dati riferiti al reddito ed al merito.

Sarà importante, per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, riportare con precisione il numero di matricola, il numero dei crediti e la media aritmetica dei voti ottenuti approssimata al secondo decimale.

La certificazione che attesta il merito potrà essere acquisita dagli studenti interessati, con le modalità previste dalla propria Università, nella propria area personale o da acquisire direttamente presso le rispettive segreterie.

Per quanto riguarda i dati reddituali, viene richiesto esclusivamente il numero di protocollo INPS dell'ISEE Universitario dello studente che dovrà essere riportato con esattezza al fine di consentire l'acquisizione dei dati direttamente dall'INPS.

- FASE DELLA CONFERMA (chiusura della domanda online **ENTRO LE ORE 23,59 del 18 ottobre 2025**)

dopo aver compilato la domanda controllare attentamente i dati immessi e confermare la domanda cliccando su **INVIO**: DA QUESTO MOMENTO LA DOMANDA NON PUÒ PIÙ ESSERE MODIFICATA.

- SUCCESSIVAMENTE ALLA FASE DELLA CONFERMA, lo studente, in caso di esito positivo, dovrà procedere ad inoltrare la domanda che dovrà essere inviata, unitamente all'atra documentazione prevista (copia del documento d'identità in corso di validità e, per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, certificazione/autodichiarazione iscrizione con esami, altri eventuali documenti previsti).

ATTENZIONE: GLI STUDENTI SONO OBBLIGATI A INDICARE NELLA DOMANDA IL CODICE IBAN DI UN CONTO CORRENTE LORO INTESTATO PER CONSENTIRE ALL'ENTE L'EROGAZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE. IN MANCANZA DELL'INSERIMENTO DEL CODICE IBAN, O IN CASO DI CODICE IBAN ERRATO, L'E.S.U. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER IL RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO.

Non è consentito presentare agli sportelli dell'E.S.U. Molise documenti da allegare alle domande.